

10.11.92

P. NY



Copia ST. FAZZALARI

16  
26

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13092

Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:

Cron. 937

- Dott. Giuseppe SCANZANO - Presidente - Rep. 50
- " Giovanni OLLA REL. - Consigliere - Ud. 9.4.92
- " Giancarlo BIBOLINI
- " Antonio CATALANO
- " Mario CICALA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia esecutiva  
el SIG. Camole  
per dirigi. 20000  
15 DIC. 1992

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CANCELLIERE

Sul ricorso proposto

da


LE SWIE HORNG STEEL ENTERPRISES CO.L.T.D., elett.  
dom. in Roma, Via Crescenzo, 91, presso l'avv.  
Tommaso Esposito che la rapp.ta e difende, giusta  
delega in atti.

- Ricorrente -

contro

GUARDIAN SHIPPING CORP, con sede in Panama, elett.  
dom. in Roma, Via G. B. Vico, 1, presso l'avv.  
Mario Cassola che la rapp.ta e dif. con l'avv.  
Alberto Tamburini giusta delega in atti.

- Controricorrente -



6PS

Avverso la sentenza N° 779/90  della C. A. di Napoli  
del 20.4.90;

E' presente per il resistente l'avv. Cassola  
che chiede il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 9.4.92 dal Cons. Rel. Dr.  
Olla.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr.  
F. Simeone che conclude per l'inammissibilità in  
sub. rigetto del ricorso.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 maggio 1987 la società Guardian Shipping Corporation, con sede in Panama, convenne la società Swie Horng Steel Enterprise Co. L.T.D. davanti alla Corte d'appello di Napoli perchè fosse dichiarata efficace in Italia - secondo la disciplina della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ratificata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62 - la sentenza arbitrale pronunciata a New York il 15 aprile 1986, che aveva regolato il rapporto tra le parti relativo alla compravendita della motonave Ekaterini, avvenuta con contratto 20 aprile 1982 che conteneva anche una clausola compromissoria.

La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, si oppose alla richiesta di delibazione.

Tra l'altro, eccepi: ~~5~~ l'inesistenza del compromesso, in quanto il relativo patto era stato caducato con il contratto stipulato tra le parti il 17 agosto 1982; la mancata dimostrazione che tale John S. Osborne - il quale aveva sottoscritto la procura conferente il mandato agli avvocati Antonio Farina ed Alberto Tamburini ad agire in giudizio - avesse il potere di agire per la mandante società Guardian Shipping Corporation, con la conseguente invalidità di tutti gli atti processuali compiuti dai detti pro-

curatori.

Inoltre, dopo aver premesso che il lodo era stato pronunciato in sua contumacia, chiese il riesame del merito della domanda.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, intervenuto in causa, chiese che gli atti in lingua estera prodotti dall'attrice (con particolare riguardo a quelli certificativi del potere rappresentativo dell'Osborne) fossero tradotti in lingua italiana.

Con sentenza 20 aprile 1990, la Corte di Napoli ha riconosciuto il lodo e ne ha accordato l'esecuzione in Italia.

Secondo la Corte territoriale: la corretta interpretazione dei patti intercorsi tra le parti dimostra la persistenza dell'attualità e dell'efficacia della clausola che aveva devoluto agli arbitri la cognizione della controversia definita con il lodo del 15 aprile 1986; inoltre, non era necessario procedere alla nomina d'un traduttore in quanto gli atti prodotti dall'attrice erano di facile traduzione in lingua italiana e, d'altra parte, a norma dell'art. 123 Cod. proc. civ., la nomina dell'interprete è solo facoltativa; infine, non era possibile procedere al riesame del merito, in quanto non previsto dalla Con-

venzione di New York, ed in quanto non consentito in ordine alle delibazioni delle sentenze arbitrali straniere.

La Swie Horng Steel Enterprise Co. L.T.D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi d'annullamento.

L'intimata Guardian Shipping Corporation ha resistito con controricorso.

Le parti hanno presentato memoria a norma dell'art. 378 Cod. proc. civ.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

1.1.- Nel primo motivo di annullamento la ricorrente dà atto che la delibazione del lodo pronunciato a New York il 15 aprile 1986 era stata chiesta, e doveva essere accordata, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 gennaio 1968, resa esecutiva in Italia con la L. 19 gennaio 1968, n. 62.

Inoltre, come ha chiarito nella memoria, riconosce che l'introduzione in Italia della normativa contenuta nella detta Convenzione ha ««effettivamente determinato nel nostro ordinamento giuridico una prevalenza della *lex specialis* in essa contenuta»».

Sostiene però che, ciononostante, ««l'effica-

cia di dette norme non è del tutto svincolata dall'ordinamento giuridico italiano»», nel senso che è applicabile soltanto ad integrazione delle disposizioni in tema di delibazione di sentenze arbitrali dettate dal Codice di rito civile.

Pertanto, a suo avviso, anche nell'ipotesi che la delibazione sia chiesta a norma della Convenzione di New York, il relativo giudizio rimane assoggettato alla disciplina dettata dagli artt. 796 e ss. Cod. proc. civ. nella sua integrale portata.

Ciò significa, sempre secondo la ricorrente, che un lodo straniero può essere delibato in Italia solo in quanto sia divenuto definitivo, ossia, non sia stato impugnato o, se lo è stato, il gravame sia stato rigettato; che tal evento deve essere dimostrato da chi chiede la delibazione, in quanto si tratta di un requisito per la dichiarazione di efficacia; che la prova della mancata impugnazione o del suo rigetto devono essere date attraverso la certificazione di cui all'art. 124 Disp. att. Cod. proc. civ., una volta che il giudice italiano non ha il potere di accertare autonomamente che il lodo è divenuto definitivo trattandosi di un giudizio riservato all'autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America; e che la carenza del requisito deve essere rilevata d'uffi-

cio dal giudice della delibazione.

Su questa premessa, dopo aver richiamato che la società Guardian Shipping Corporation non ha fornito l'anzidetta prova e, comunque, non risultava affatto che il lodo pronunciato a New York il 15 aprile 1986 fosse divenuto definitivo, sostiene che la Corte di Napoli nel pronunciare, ciononostante, la delibazione del lodo ha violato gli artt. 796, 797, 825 ed 827 Cod. proc. civ., consacranti gli anzidetti principi.

1.2.- Il motivo è infondato e deve essere respinto.

1.3.- La Convenzione di New York detta una disciplina del tutto completa ed autosufficiente non solo in ordine ai presupposti sostanziali dell'execuatur di un lodo straniero da parte degli Stati aderenti, ma altresì in ordine a quelli processuali; inoltre, ed all'uopo è sufficiente richiamare il precepto del suo articolo III, vincola gli Stati aderenti all'applicazione di tale disciplina e riserva loro soltanto la potestà di determinare il tipo del procedimento strumentale al provvedimento che accorda il riconoscimento e l'esecutività, ed i suoi singoli momenti.

Ne discende che, stante appunto il carattere

di completezza e di autosufficienza, la regolamentazione della Convenzione di New York, una volta resa esecutiva in Italia con la L. n.62 del 1968, è venuta a prevalere sulla disciplina del Codice di procedura civile in tema di delibazione di sentenza arbitrale straniera, tranne che per quanto attiene all'individuazione del tipo del procedimento deliberativo ed alla competenza; inoltre, che ove la delibazione debba essere pronunciata ai sensi della medesima Convenzione, non v'è spazio per l'applicazione degli artt. 797 e 798 Cod. proc. civ.

Del resto, la dottrina è concorde nel riconoscere che a seguito della stessa Convenzione ed ove la stessa sia applicabile, l'*exequatur* interno risulta regolato pressocchè completamente dalle sue norme in quanto prevalenti su quelle ordinarie, con la connessa disapplicazione delle anzidette disposizioni del codice di procedura civile.

Pertanto, del tutto correttamente la Corte d'appello di Napoli ha valutato la domanda di delibazione della Shipping Guardian alla sola stregua della disciplina della Convenzione di New York e non anche delle disposizioni di cui all'art. 797 Cod. proc. civ.

1.4.- Ora, effettivamente, anche secondo la

Convenzione di New York il riconoscimento e l'eseguitività del lodo straniero non possono essere accordati ove il lodo medesimo non sia divenuto definitivo.

Peraltro, secondo la stessa Convenzione, non è l'attore in delibazione che deve dimostrare tale situazione, ma è il convenuto che deve eccepire la mancata definitività della pronuncia arbitrale straniera e fornire la prova della sua eccezione.

Infatti, secondo l'art. V comma 1 lettera d) della Convenzione, l'autorità competente all'exequatur può rifiutare la delibazione perchè la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria tra le parti, o è stata annullata, o la sua efficacia è stata sospesa, solo se la parte contro la quale la delibazione è richiesta eccepisca la carenza di tal requisito e ne fornisca la prova.

In altri termini, il giudice della delibazione non deve accertare d'ufficio la sussistenza del requisito della definitività del lodo arbitrale; correlativamente, deve ritenere sussistente quel requisito finchè il convenuto non ne abbia eccepito il difetto e abbia fornito la prova dell'eccezione.

Quindi, contrariamente a quanto assume la ricorrente, del tutto ritualmente la Corte di Napoli,

non ha accertato d'ufficio se il lodo arbitrale del 15 aprile 1986 fosse divenuto definitivo e, una volta che - come è incontestato - la società Swie Hornj non ne aveva eccepito la non definitività, ha escluso, implicitamente, la sussistenza di siffata circostanza impeditiva.

2.- Con il secondo mezzo di annullamento la Swie Hornj sostiene che nell'accordare l'exequatur del lodo 15 aprile 1986 la Corte di Napoli ha violato gli artt. 796 Cod. proc. civ., e 1230, 1965, 1362 Cod. civ., posto che alla delibazione ostava la carenza di un compromesso o di una clausola compromissoria che devolvesse agli arbitri la cognizione delle controversie connesse alla compravendita della motonave Ekaterini.

Nè, soggiunge, è corretta l'affermazione della Corte del merito che la controversia era stata devoluta agli arbitri da una clausola compromissoria inserita nel *Memorandum of agreement* del 20 aprile 1982, posto che si tratta di un'affermazione che discende da un'interpretazione degli accordi tra le parti condotta in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

Infatti, con un accordo stipulato il 17 agosto 1982 e denominato *Addendum n. 1*, le parti avevano

novato in modo radicale il precedente accordo del 20 aprile 1982 e, nel contempo, la controversia afferiva esclusivamente all'esecuzione del negozio novativo e non dei patti del *Memorandum of agreement* del 20 aprile 1982.

Peraltro, mentre l'accordo novativo non prevedeva alcuna clausola compromissoria, non si poteva ritenere applicabile alle controversie sorte sulla sua base, quella inserita nel *Memorandum*, posto che il relativo patto era stato risolto con l'*Addendum* e, in particolare, della sua clausola per la quale «le parti si liberano o rinunciano vicendevolmente ad ogni reclamo tra loro»: dunque, la controversia risolta con il lodo riguardava una materia rispetto alla quale le parti non avevano pattuito la devoluzione ad arbitri.

Come è evidente, nella sostanza, la censura attiene direttamente all'affermazione della Corte napoletana che, dall'esegesi dei patti intercorsi tra le parti emerge che le stesse avevano devoluto ad arbitri la controversia risolta dal lodo e che, perciò nella specie non mancava il requisito per l'*exequatur* costituito dalla sussistenza d'un patto compromissorio.

Ai fini della valutazione della censura è ne-

cessario richiamare che, sul punto, la sentenza impugnata ha osservato che con l'Addendum n. 1 del 17 agosto 1982 le parti non hanno novato integralmente l'accordo di cui al Memorandum of agreement del 20 aprile 1982, ma si sono limitate a modificarne alcune clausole lasciando inalterate le altre; ossia che i rapporti tra le parti continuavano ad essere regolati dal Memorandum con le modifiche apportatevi dall'Addendum n. 1, come si doveva desumere dalla clausola di quest'ultimo negozio per la quale «tutti gli altri termini e le condizioni del memorandum di accordo datato 20 aprile 1982 rimarranno inalterate ed in pieno vigore ed effetto». Ha osservato, altresì, che le modifiche di cui all'Addendum non investivano in alcun modo la clausola compromissoria. Ne ha tratto, appunto, che la controversia insorta tra le parti era stata devoluta agli arbitri.

Siffatta statuizione è immune da vizi.

Per vero, si deve escludere che nel procedere alla ricostruzione degli accordi intercorsi tra le parti con il Memorandum of agreement e l'Addendum n. 1, anche in relazione ai reciproci effetti, la Corte territoriale abbia violato alcuna norma legale di ermeneutica contrattuale.

Del resto, la ricorrente non ha specificato

quale canone ritenga violato in concreto, e si é limitata, da un canto, a sostenere che la propria proposta di lettura dei patti disattesa dal giudice del merito é conforme alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. Cod. civ.; dall'altro, a chiedere a questa Corte un riesame del punto che, però, è inammissibile perchè si traduce in un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità.

Inoltre, la conclusione è sorretta da una motivazione affatto corretta posto che indica in modo specifico i dati di fatto sui quali la Corte del merito ha fondato il proprio convincimento; e che, sul piano dialettico l'interpretazione accolta è del tutto coerente a siffatti dati.

Deve rimaner ferma allora la conclusione circa la sussistenza sia della clausola compromissoria, che del requisito per la pronuncia di efficacia del lodo nella Repubblica italiana.

Perciò, anche il motivo che ne occupa deve essere disatteso.

3.- Il terzo motivo investe il capo della sentenza impugnata che ha respinto la richiesta di riesame e ravvisa in questa statuizione la violazione e falsa applicazione degli artt. 798, 291 ed 816 Cod. proc. civ. nonchè 27 Disp. prel. Cod. civ.

Ciò per l'erroneità del principio, sul quale la Corte napoletana ha fondato il rigetto della richiesta, che l'istituto della contumacia non è configurabile nel processo arbitrale, di modo che rispetto a siffatti giudizi difetta il requisito per riesame del merito nel giudizio di delibazione costituito, appunto, dallo svolgimento del processo straniero nella contumacia del convenuto. Ad avviso della ricorrente, invece, le norme delle quali ha denunciato la violazione, impongono il rispetto della prescrizione dell'art. 291 Cod. proc. civ. anche con riferimento al processo arbitrale, di modo che il riesame del merito è consentito anche con riferimento alle sentenze arbitrali straniere.

Peraltro, emerge che la Corte d'appello di Napoli ha fondato la pronuncia di rigetto dell'istanza anche su un'altra autonoma ragione e, precisamente, sul rilievo dell'estraneità alla disciplina del processo di delibazione dettata dalla Convenzione di New York della possibilità del riesame del merito.

E' altresì manifesto che il motivo non muove alcuna censura nei confronti di questa ragione, di modo che è divenuta intangibile.

Ne consegue che la ricorrente non ha interesse al motivo in quanto il suo eventuale accoglimento -

che attiene soltanto all'altra ragione della decisione - non potrebbe mai portare all'annullamento della statuizione che rimarrebbe ancorata alla censura non impugnata, che è del tutto sufficiente a sorreggerla.

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

4.- Il quarto motivo denuncia che la Corte di Napoli, nell'omettere di disporre la traduzione degli atti in lingua straniera prodotti in giudizio dalla società Guardian Shipping a ministero di un suo ausiliare, e nel procedere direttamente alla loro traduzione ha violato ed applicato falsamente l'art. 123 Cod. proc. civ. per il quale, quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana deve essere nominato un traduttore.

Il motivo è infondato in quanto, come è saldo orientamento di questo Corte che qui si ribadisce, la nomina di un traduttore ai sensi dell'art. 123 Cod. proc. civ., non costituisce un dovere del giudice ma è una sua facoltà discrezionale, il cui esercizio non può essere sindacato in sede di legittimità (Cass., 19 maggio 1990 n. 4537; 18 febbraio 1985, n. 1013; 5 aprile 1984, n. 2217).

Pertanto, anche questo mezzo deve essere disatteso.

5.- Ne consegue il rigetto del ricorso.

Sulla ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- rigetta il ricorso proposto dalla società Swie  
 Hornig Steel Enterprise CO.L.T.D. avverso la sentenza  
 della Corte d'appello di Napoli del 20 aprile 1990;  
 - condanna la ricorrente nelle spese del giudizio di  
 cassazione che liquida in complessive f. 126.000  
 oltre a f. 7.000.000 per onorari d'avvocato.  
 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della  
 1^ Sezione civile della Corte di cassazione il 9 a-  
 prile 1992.



Registrata a Roma il 11 DIC. 1992  
 al. 3277  
 E. Cecco rest. u. a. u. c. d. p. l. e.  
 da Casale  
 IL G. U. C. S. P. L. E.  
 Gio. Maria Di Vito

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*[Handwritten signature]*


IL DIRETTORE DI SEZIONE

Umberto Cicero

Depositata in Cancelleria  
 Oggi, 10 NOV. 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Umberto Cicero



1091	
1101	100.000
4561	60000
TOT.	160000

WWW.NEWYORKCONVENTION.COM